



Camera di Commercio  
Pavia



# LA BUSSOLA DEI GIOCATTOLI

GUIDA PER LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI: come divertirsi in sicurezza.



Camera di Commercio  
Pavia



La presente Guida è stata realizzata dalla Camera di Commercio di Pavia con il contributo scientifico dell'Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli con sede in via Europa 28, Cabiato (CO), [www.giocattolisicuri.com](http://www.giocattolisicuri.com), Organismo Notificato n. 0376: Autorizzazione ministeriale a svolgere attività di valutazione della conformità alla Direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza giocattoli. Decreto 23 Maggio 2011, autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico a svolgere attività di valutazione della conformità alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 Giugno 2009, sulla sicurezza giocattoli.

Nessuna parte di questa Guida può essere fotocopiata, riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, se non nei termini previsti dalla legge che tutela il diritto d'autore. Il materiale e le informazioni contenute nella presente Guida sono state elaborate soltanto a scopo informativo: non devono essere considerate consulenza legale. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni.

Immagini © Fotolia



a UL company

## INDICE

- 4 | Introduzione
- 8 | Giocattoli: come Divertirsi in Sicurezza
- 9 | La Direttiva sulla Sicurezza dei Giocattoli
- 14 | Procedure per la Valutazione della Conformità del Giocattolo
- 15 | Obblighi per Fabbricanti, Importatori e Distributori
- 24 | Consigli su come Scegliere un Giocattolo
- 28 | Il gioco continua fuori casa: la Sicurezza del Parco Giochi
- 30 | Le funzioni della Camera di Commercio a Tutela del Consumatore della Fede Pubblica



## INTRODUZIONE

La necessità di arginare i rischi per i consumatori è un obiettivo sul quale le autorità nazionali dell'Unione Europea sono chiamate a confrontarsi ogni anno. Il dilagare di prodotti contraffatti, non conformi e pericolosi per la salute è una realtà difficile da contrastare in un contesto di progressiva globalizzazione dei mercati.

L'Unione da diversi anni ha emanato direttive mirate a far osservare l'obbligo del rispetto di specifiche norme di sicurezza per una serie di prodotti che espongono a particolari pericoli il consumatore, come il materiale elettrico, i dispositivi di protezione individuale e i giocattoli. Gli organismi europei che si occupano di controlli sui prodotti potenzialmente pericolosi per i consumatori (ad eccezione di cibo e medicinali, che sono tutelati da altri strumenti) sono costantemente in contatto ed aggiornati attraverso il RAPEX ("Rapid Alert System for non-food consumer products"), un sistema d'allerta in grado di attivarsi in tempi brevissimi, coinvolgendo direttamente le Autorità nazionali di vigilanza, istituito ai sensi della Direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza Generale dei Prodotti.

E' evidente che i giocattoli - data la loro specifica funzione e gli utilizzatori finali - sono tra le categorie di prodotti maggiormente a rischio; dalle evidenze emerse a seguito delle analisi condotte su certi articoli importati da Paesi extraeuropei, si è riscontrata la presenza di sostanze nocive, quali gli ftalati, le vernici tossiche, i materiali infiammabili. Anche i rischi di tipo meccanico non sono da sottovalutare: infatti, se non costruiti con le dovute precauzioni dettate dalle norme tecniche collaudate, talvolta i giocattoli possono contenere parti troppo piccole, che vengono ingerite accidentalmente con grave rischio di soffocamento. Prima di poter collocare un nuovo giocattolo sul mercato,

i produttori devono stilare una valutazione di sicurezza per individuare eventuali pericoli, garantendo anche che per ogni articolo si possa risalire allo stabilimento in cui è stato prodotto; per tale motivo ogni giocattolo venduto nell'UE è stato sottoposto ad una serie di controlli per garantire che i bambini possano giocare in tutta sicurezza.


Quando però dai controlli emerge che queste garanzie non sono state rispettate e si accerta la pericolosità di un giocattolo, l'autorità nazionale competente prende gli opportuni provvedimenti per eliminare il rischio.


## ALCUNI DATI

L'autorità nazionale ha il potere di imporre il ritiro del prodotto dal mercato, può richiedere al fabbricante di richiamarlo se il giocattolo è già arrivato ai consumatori o impedirne lo sdoganamento. Il punto di contatto nazionale del sistema Rapex (per l'Italia si tratta del Ministero dello Sviluppo Economico, e - in determinati casi - del Ministero della Salute) segnala quindi il prodotto alla Commissione europea (Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori) informandola dei rischi che presenta e dei provvedimenti adottati.

A questo punto, la Commissione europea diffonde le informazioni ricevute ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri e pubblica sul sito della Commissione Europea i riepiloghi settimanali dei prodotti segnalati pericolosi e dei provvedimenti adottati per eliminare i rischi. I punti di contatto nazionali si assicurano in tutti gli Stati membri che le autorità competenti controllino se il prodotto pericoloso notificato è presente sul territorio nazionale in modo tale da poter garantire la sicurezza dei consumatori ed eliminare i rischi legati al prodotto che è stato segnalato come pericoloso.

Talvolta le autorità nazionali possono intensificare i loro controlli riguardo specifiche tipologie di prodotti tra





cui rientrano proprio i giocattoli, rilevando un numero allarmante di casi in cui le norme di sicurezza non sono rispettate. Il 35% dei giocattoli per bambini di meno di 3 anni non rispetta le norme europee di sicurezza, con gravi rischi per la salute di chi li usa.

Nuovi controlli a campione su articoli per la cura dei bambini, fuochi d'artificio, tagliaerba e caricabatterie sono attualmente in corso in 19 paesi dell'UE. Nell'ultimo Annual Report pubblicato dalla Commissione Europea, relativo all'anno 2012, sono riportati i dati statistici riguardo le notifiche.

Con 366 casi segnalati i giocattoli rappresentano il 19% di tutte le notifiche RAPEX, e quindi sono la seconda categoria di prodotti più notificati dopo gli articoli tessili (con il 34% di notifiche ricevute). E' interessante analizzare la motivazione per la quale l'articolo costituisce un rischio per il consumatore: i più frequenti per i giocattoli sono i rischi chimici e di soffocamento che nel peggiore dei casi si possono presentare anche in maniera combinata. Per esempio, un giocattolo può comportare un rischio di soffocamento a causa di piccole parti e, contemporaneamente, un rischio chimico dovuto alla presenza di sostanze pericolose che talvolta si ritrovano in concentrazioni superiori a quelle previste dalle restrizioni imposte dalle legislazioni vigenti.

Date le premesse, quindi, non è da stupirsi che, secondo i più recenti rapporti annuali del Rapex, i giocattoli figurino tra le categorie più pericolose di prodotti, insieme ai tessili, e prima ancora del materiale elettrico. Il danno che ne deriva si riverbera direttamente sulle aziende serie, le quali – dopo aver investito risorse per garantire l'affidabilità dei propri prodotti – si trovano loro malgrado a subire la concorrenza sleale di soggetti che operano fuori dai confini della legalità. E' proprio per questo che la vigilanza sulla sicurezza dei prodotti costituisce una funzione particolarmente


delicata delle Camere di Commercio, in quanto interviene esplicitamente sulla tutela del consumatore e sulla garanzia dei vincoli posti a difesa della libera concorrenza.

Ed è nella convinzione di quanto sia importante la diffusione di un consumo consapevole, oltre che l'aumento delle conoscenze specifiche da parte delle aziende del settore, che abbiamo deciso di offrire questa Guida, la quale – senza pretesa di esaustività – ha il proposito di fornire un quadro dei profili di pericolosità delle diverse tipologie di giocattoli, delle procedure previste e delle regole applicabili per renderli conformi alle norme vigenti. Solo attraverso la concentrazione degli sforzi per una corretta prevenzione, sarà possibile far sì che l'acquisto di questi prodotti, indispensabili per la crescita e lo sviluppo dei bambini, possa avvenire con il più alto livello di tranquillità.

Il Presidente della Camera di Commercio di Pavia



Camera di Commercio  
Pavia





## GIOCATTOLI: COME DIVERTIRSI IN SICUREZZA

Giocare è la massima espressione dello sviluppo umano nell'infanzia. Attraverso il gioco il bambino impara a coordinarsi, a capire il funzionamento del suo corpo, e si costruisce una propria identità. Nel contesto di gioco i bambini sperimentano il mondo circostante, esplorano ed approfondiscono le relazioni di causa-effetto e imparano a risolvere i problemi sviluppando comportamenti innovativi. Grazie all'interazione con gli adulti, con i propri coetanei e grazie all'utilizzo di giocattoli e altri oggetti a loro disposizione, i più piccoli si confrontano con diversi ruoli sociali e culturali, imparano le regole e i simboli della loro comunità. I giocattoli, soprattutto, sono strumenti fondamentali per lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dei bambini. Mettere a disposizione dei bambini giocattoli sicuri e adeguati alle fasi di sviluppo è molto importante. Il bambino, giocando, riesce anche a capire i propri limiti: dare un colpo troppo forte causa dolore alla mano, più è alto il punto da cui si cade, più ci si fa male, e così via. Evitare che il bambino si confronti con questi limiti significherebbe impedirgli di crescere.

### COSA SI INTENDE QUANDO SI PARLA DI SICUREZZA NEL SETTORE DEI GIOCATTOLI?

Non significa che il bambino debba essere messo in una campana di vetro, ma significa che bisogna evitare che il bambino incontri pericoli non prevedibili e il cui effetto possa causare conseguenze troppo gravi. Le norme nel settore dei giocattoli sono state scritte proprio con tale scopo. Ad esempio, i giocattoli, se non costruiti in modo adeguato, possono rilasciare sostanze tossiche, rompersi o smontarsi facilmente e produrre piccole parti che il bambino può ingerire accidentalmente oppure possono incendiarsi facilmente o presentare punti dove le piccole dita possono rimanere incastrate, tutto questo solo per fare alcuni esempi.





## LA DIRETTIVA SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI

Dal 20 Luglio 2011 è entrata in vigore nella Comunità Europea la Direttiva 2009/48/CE sulla Sicurezza dei Giocattoli, che abroga la Direttiva 88/378/CEE e che introduce requisiti di sicurezza che i giocattoli devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato con lo scopo di incrementare la tutela dei consumatori cui il prodotto giocattolo è destinato: i bambini.

Nel valutare la sicurezza di un giocattolo, diversi aspetti devono essere tenuti in considerazione, in particolare si devono valutare le caratteristiche fisico-meccaniche, chimiche, elettriche, di igiene, la possibile emissione di radiazioni e la presenza di opportune avvertenze ed istruzioni per l'uso.

I giocattoli devono essere sicuri in relazione all'abilità dei bambini che li utilizzano, tenendo eventualmente conto anche della presenza di adulti che li sorvegliano durante l'attività ludica e particolare attenzione deve essere prestata per quanto riguarda i giocattoli destinati ai bambini più piccoli, di età inferiore a 36 mesi.

La Direttiva 2009/48/CE sulla Sicurezza dei Giocattoli è suddivisa in diverse sezioni, dove viene stabilito l'ambito di applicazione, sono definiti gli obblighi dei diversi operatori economici, i requisiti di sicurezza, le avvertenze, le procedure per l'immissione sul mercato e le competenze degli Stati Membri della Comunità Europea in merito alla vigilanza del mercato.

Lo sviluppo tecnologico nel settore dei giocattoli ha sollevato nuove questioni in merito alla sicurezza dei giocattoli, destando sempre più preoccupazioni fra i consumatori. Allo scopo di tenere conto di tale sviluppo e di fornire chiarimenti in merito al quadro applicabile alla commercializzazione dei giocattoli, è stato opportuno sostituire la direttiva vigente, n. 88/378/CEE.





Tra i molti e significativi cambiamenti introdotti dalla Direttiva 2009/48/CE sono da segnalare:

- la modifica dei requisiti di sicurezza, con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza chimica (sostanze cancerogene mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), fragranze, metalli e sostanze estraibili);
- la definizione chiara ed esplicita delle principali responsabilità degli operatori economici con l'introduzione specifica della figura del distributore;
- la necessità di garantire la tracciabilità dei giocattoli mediante, ad esempio, l'apposizione di un codice identificativo;
- la necessità di eseguire una valutazione dei rischi per ciascuno dei prodotti immessi sul mercato tenendo conto della corretta classificazione d'età del giocattolo;
- l'introduzione di specifici requisiti di sicurezza e di marcatura per i giocattoli negli alimenti;
- l'obbligo di garantire che il giocattolo sia sicuro anche a seguito di trasporto e stoccaggio.

Al fine di facilitarne l'applicazione da parte dei fabbricanti e delle autorità nazionali, la Direttiva chiarisce l'ambito di applicazione delle norme sulla sicurezza dei giocattoli, completando l'elenco dei prodotti che non rientrano in esso, con riferimento in particolare a determinati nuovi prodotti quali videogiochi e periferiche.

## **DEFINIZIONE DI GIOCATTOLI IN BASE ALLA DIRETTIVA 2009/48/CE SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI**

«Giocattoli»: prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

L'attuale Direttiva non si applica invece a:

- attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
- macchine da gioco automatiche, per uso pubblico;
- veicoli-gioccattolo con motore a combustione;
- macchine a vapore giocattolo;
- fionde e alle catapulte;

Non rientrano invece nella definizione di giocattolo i seguenti prodotti:

- Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
- Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:

- modelli in scala fedeli e dettagliati,
- kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,
- bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,
- repliche storiche di giocattoli, e riproduzioni di armi da fuoco reali;

- attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
- biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità;
- monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
- veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
- attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
- puzzle di oltre 500 pezzi;





- fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm;
- fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
- prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
- prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
- prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
- apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
- software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
- succhietti per neonati e bambini piccoli;
- apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
- trasformatori per giocattoli;
- accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

## Principali Direttive e Regolamenti applicabili ai Giocattoli, oltre alla Direttiva 2009/48/CE

Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, concernente i rischi derivanti da sostanze chimiche	Applicabile a tutte le tipologie di giocattolo
Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, sulla classificazione delle etichettature e degli imballaggi	Applicabile a giocattoli contenenti sostanze/miscele
Direttiva 2011/65/CE (Rohs), sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	Applicabile a giocattoli che presentano apparecchiature elettriche ed elettroniche
Direttiva 2006/66/CE	Applicabile a giocattoli con batterie
Direttiva 2012/19/EU	Applicabile ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Direttiva 1994/62/CE	Applicabile a tutti gli imballaggi che non sono giocattoli
Direttiva 76/211/CEE	Applicabile agli imballaggi pre-confezionati
Regolamento (CE) n. 850/2004, sull'utilizzo di inquinanti organici persistenti	Applicabile a diverse tipologie di giocattolo
Regolamento (CE) n. 1223/2009	Applicabile a giocattoli che ricadono nel campo di applicazione dei cosmetici
Regolamento (CE) n. 10/2011	Applicabile a giocattoli destinati ad venire a contatto con gli alimenti
Direttiva 1999/5/CE R&TTE	Applicabile ad apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione
Direttiva 2004/108/CE	Relativa alla compatibilità elettromagnetica



## PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DEL GIOCATTOLO

Ai sensi della Direttiva 2009/48/CE sulla Sicurezza dei Giocattoli, i fabbricanti possono scegliere tra due diverse procedure di valutazione della conformità per dimostrare che il giocattolo è conforme ai requisiti della direttiva stessa:

- valutazione della conformità di prima parte, attraverso la procedura di controllo interno della produzione; oppure
- esame CE del tipo e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo effettuato da parte terza – Organismo Notificato.

Qualora il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, il fabbricante segue la procedura di controllo interno della produzione.

Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo congiuntamente alla procedura di conformità al tipo nei seguenti casi:

- a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
- b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;
- c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;
- d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica da parte di terzi.

## OBBLIGHI PER FABBRICANTI, IMPORTATORI E DISTRIBUTORI

La Direttiva 2009/48/CE sulla Sicurezza dei Giocattoli specifica gli obblighi di tutti gli operatori della catena di fornitura dei giocattoli: fabbricanti, importatori e distributori.

### FABBRICANTE

La maggior parte degli obblighi spettano agli operatori considerati “fabbricanti”, in quanto questi possiedono conoscenze dettagliate in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla fabbricazione dei prodotti che immettono sul mercato. La Direttiva definisce FABBRICANTE come: “persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio”. Pertanto è da ritenersi “fabbricante” ai fini della Direttiva colui che commercializza il prodotto apponendovi il proprio marchio indipendentemente dal fatto che lo abbia prodotto direttamente o fatto produrre a terzi (che non appongono, però, il proprio nome o marchio sul giocattolo).

Un importatore dai Paesi extra-europei o un distributore è considerato fabbricante, e pertanto soggetto agli stessi obblighi, quando:

1. immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale senza specificare il produttore;
2. modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale da poter condizionare la conformità alle norme applicabili.

### SICUREZZA

Il compito primario del fabbricante è quello di garantire che i giocattoli siano stati progettati, fabbricati e immessi sul mercato solo se risultano conformi ai





requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla Direttiva.

Per garantire ciò, prima di immettere un giocattolo sul mercato, i fabbricanti dovranno effettuare un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare ed una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.

Nel progettare un giocattolo il fabbricante deve tenere in considerazione la destinazione d'uso del giocattolo stesso (fascia d'età a cui il giocattolo è destinato) e l'uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini, tenendo conto della loro abilità o di quella degli adulti che effettuano la sorveglianza (se necessaria), in particolare nel caso di giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Tutti i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la sicurezza del giocattolo sono conservati all'interno della Documentazione Tecnica. Tale Documentazione Tecnica deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. una descrizione dettagliata della progettazione;
2. una descrizione dettagliata della produzione;
3. la lista dei componenti e dei materiali utilizzati nel giocattolo;
4. le Schede di Sicurezza (SDS) delle sostanze chimiche usate / le Subdichiarazioni di conformità o rapporti di prova dei semilavorati utilizzati;
5. la valutazione della sicurezza;
6. la descrizione della procedura di valutazione della conformità applicata;
7. una copia della dichiarazione di conformità CE;
8. l'indirizzo di fabbricazione;
9. l'indirizzo di stoccaggio;
10. le copie della documentazione che il fabbricante ha sottoposto all'organismo notificato (se coinvolto per un esame CE del tipo);
11. i rapporti di prova o attestati d'esame CE del tipo;
12. una descrizione delle procedure con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione ai requisiti di sicurezza applicabili.



Il fabbricante ha l'obbligo di conservarla per 10 anni e rendere disponibile alle autorità di controllo del mercato.

### **MARCATURE, AVVERTENZE ED INFORMAZIONI AI CONSUMATORI**

La sicurezza di un giocattolo non è connessa solamente alla progettazione e alle verifiche effettuate sull'articolo stesso, ma è strettamente legata anche alla presenza di opportune marcature, avvertenze e informazioni al consumatore.

In accordo alla Direttiva, tra l'altro, i fabbricanti dovranno garantire che i giocattoli siano commercializzati solo se sono presenti:

1. il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato;
2. l'indirizzo dove possono essere contattati;
3. il numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o un altro elemento che consenta l'identificazione del giocattolo stesso.

È inoltre fondamentale che il giocattolo conforme immesso sul mercato riporti la marcatura CE con la quale il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione. Il giocattolo dovrà inoltre essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nelle lingue richieste dalla legge (italiano per il mercato nazionale).

### **CONTROLLO DELLA PRODUZIONE**

Un elemento estremamente importante della Direttiva è la chiara esplicitazione della responsabilità del fabbricante nel garantire il controllo della produzione in serie dei giocattoli. Tutti i pezzi realizzati devono essere ugualmente sicuri e conformi al testo legislativo.

Il controllo della produzione deve essere effettuato tenendo conto di eventuali modifiche di progettazione





o delle specifiche caratteristiche e criticità del giocattolo e considerando i cambiamenti delle norme armonizzate di riferimento. In aggiunta, il fabbricante, in relazione ai rischi specifici presentati da un giocattolo sarà tenuto a:

1. prevedere prove a campione da eseguirsi sui giocattoli commercializzati;
2. redigere un registro dei reclami dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli;
3. informare i distributori relativamente al monitoraggio effettuato

#### **MISURE CORRETTIVE**

I fabbricanti che si accorgono che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non è conforme alla pertinente normativa di riferimento, hanno l'obbligo di:

- richiamarlo;
- ritirarlo;
- intraprendere azioni correttive per metterlo in sicurezza.

Così come disposto dal Decreto Legislativo 54 del Aprile 2011, la procedura di richiamo consiste in qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale.

Sempre in accordo al D.Lgs 54/2011, la procedura di ritiro consiste invece in qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura.

Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio per il consumatore, i fabbricanti hanno l'obbligo di informare le autorità competenti di ciascuno degli Stati nei quali il prodotto è stato messo a disposizione, indicando sia i dettagli della non conformità che le azioni correttive intraprese.

## IMPORTATORE

Qualora il fabbricante del giocattolo sia extraeuropeo, nella catena di fornitura si inserisce la figura dell'IMPORTATORE ossia "una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità Europea che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo". È importante considerare che l'azienda che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese extraeuropeo decidendo di apporre solo il proprio nome o il proprio marchio sul prodotto è considerata a tutti gli effetti fabbricante. Solo l'azienda che immette sul mercato comunitario un giocattolo che riporta chiaramente il nome o il marchio del produttore extraeuropeo è definita, in accordo alla Direttiva, "importatore".

## SICUREZZA

L'importatore ha un ruolo diverso dal fabbricante nella catena di fornitura, connesso con obblighi diversi ma altrettanto importanti. Si tratta in qualche modo di un ruolo di controllo e verifica dell'attività di valutazione della conformità svolta dal fabbricante.

Gli importatori, infatti, devono immettere sul mercato comunitario solo prodotti conformi alla Direttiva e devono verificare:

- che il fabbricante abbia eseguito tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza del giocattolo ed abbia redatto il relativo fascicolo tecnico;
- che il giocattolo sia opportunamente marcato;
- che il giocattolo sia accompagnato dai documenti di riferimento necessari.

La Direttiva esplicita, in aggiunta a quanto sopra, ulteriori obblighi degli importatori:

1. la necessità di garantire durante le fasi di trasporto, stoccaggio o immagazzinamento che il giocattolo non subisca danni che possano renderlo non sicuro precludendone la conformità alla Direttiva;





2. l'esecuzione di prove a campione sui giocattoli commercializzati (ove opportuno sulla base dei rischi connessi al giocattolo stesso);

3. la redazione di un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami.

### **MARCATURE, AVVERTENZE ED INFORMAZIONI AI CONSUMATORI**

Gli importatori, oltre a dover verificare la correttezza e la completezza delle marcature e delle avvertenze apposte sul giocattolo dai produttori, devono apporre sul giocattolo (o quando consentito sul packaging, sulle istruzioni o foglietto informativo) il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati dai soggetti interessati.

Pertanto sia il nome e l'indirizzo dell'importatore che il nome e l'indirizzo del produttore (anche extraeuropeo) dovranno comparire sul giocattolo.

Se sul giocattolo comparirà solo il nome dell'importatore quest'ultimo sarà considerato a tutti gli effetti ai fini della Direttiva il "fabbricante".

### **MISURE CORRETTIVE**

Gli importatori che si accorgano che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa di riferimento, dovranno:

- richiamarlo;
- ritirarlo;
- intraprendere azioni correttive per metterlo in sicurezza.

Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori hanno l'obbligo di informare le autorità competenti di ciascuno degli Stati nei quali il prodotto è stato messo a disposizione, indicando sia i dettagli della non conformità che le azioni correttive intraprese.

## DISTRIBUTORE

Il Distributore ai sensi della Direttiva è “una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un giocattolo sul mercato”.

Pertanto non è “distributore” chi produce un giocattolo o chi lo importa, ma è distributore un grossista o, per esempio, un negoziante.

La Direttiva, attribuendo specifici compiti al distributore, riconosce che gli sforzi fatti dal fabbricante o dall’importatore nel garantire la sicurezza dei giocattoli potrebbero essere inficiati a seguito di uno stoccaggio non idoneo dei giocattoli stessi, anche da parte di chi li distribuisce.

È stato istituito un sistema di controllo della sicurezza a cascata lungo la catena di fornitura che va ad aggiungersi al controllo delle autorità competenti, in quanto i distributori dovranno richiedere (al fabbricante o importatore) le opportune informazioni sulla sicurezza dei giocattoli prima di procedere con la loro commercializzazione.

I distributori non potranno più acquistare giocattoli e commercializzarli senza prima avere effettuato una verifica della completezza e dell’idoneità della documentazione fornita. Se commercializzeranno prodotti non sicuri, senza avere richiesto le opportune garanzie, saranno soggetti a sanzioni per aver violato le disposizioni della Direttiva.

I distributori, prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, dovranno verificare che esso sia opportunamente marcato e accompagnato dalle opportune istruzioni e informazioni. I distributori dovranno inoltre verificare che importatore e fabbricante abbiano rispettato gli obblighi in materia di sicurezza imposti dalla Direttiva.





Ulteriori obblighi dei distributori:

- garantire che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la sicurezza del prodotto;
- informare l'importatore o il fabbricante e ulteriori eventuali distributori e autorità competenti qualora ritengano che un giocattolo non sia conforme alle disposizioni applicabili;
- collaborare con le autorità competenti fornendo, in caso di richiesta, tutta la documentazione e le informazioni che possiedono a supporto della conformità dell'articolo.

### **L'importanza della RINTRACCIABILITÀ dei giocattoli**

Tutti gli operatori economici quindi sia i distributori, che gli importatori, che i fabbricanti devono essere in grado di fornire informazioni alle autorità di vigilanza relativamente a:

- qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un giocattolo;
- qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un giocattolo.

L'obiettivo della Direttiva è di garantire la possibilità di risalire a ritroso lungo la catena di commercializzazione, garantendo in ogni momento la possibilità di individuare chi ha prodotto l'articolo.

La rintracciabilità è, infatti, un elemento fondamentale in caso di problemi sul mercato al fine di garantire che le corrette azioni siano intraprese da tutti gli operatori economici. La rintracciabilità di un giocattolo permette di migliorare le attività di vigilanza del mercato.

### **SANZIONI**

(secondo quanto previsto dal D.Lgs. 54/2011, che recepisce la Direttiva 2009/48/CE)

SOGGETTO	INFRAZIONE	SANZIONE
fabbricante o importatore	Immissione sul mercato di giocattoli non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza	l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
fabbricante, importatore o distributore	Immissione sul mercato, o mancato ritiro o richiamo dal mercato di giocattoli non conformi dopo accertamento dell'autorità di vigilanza del mercato	l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro
fabbricante o importatore	Immissione sul mercato di un giocattolo privo della documentazione tecnica	sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
fabbricante o importatore	Immissione sul mercato di un giocattolo privo della marcatura CE	sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
fabbricante o importatore	Immissione sul mercato di un giocattolo privo delle avvertenze	sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
fabbricante o importatore	Immissione sul mercato, o mancato ritiro o richiamo dal mercato di giocattoli con marcatura CE o Dichiarazione di Conformità non conforme dopo accertamento dell'autorità di vigilanza del mercato	sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
distributore	Immissione sul mercato di un giocattolo privo della marcatura CE o privo delle avvertenze	sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro
fabbricante, importatore o distributore	Mancata fornitura (in seguito a richiesta) all'autorità delle informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito. Mancata conservazione per 10 anni delle informazioni relative al giocattolo.	sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
Rappresentante autorizzato	Mancata esecuzione dei compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.	sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro



## CONSIGLI SU COME SCEGLIERE UN GIOCATTOLO

L'acquisto di un giocattolo da parte del consumatore è un momento fondamentale per la scelta di un articolo sicuro ed adatto alla specifica fascia di età del bambino a cui è destinato. Ecco qui di seguito alcuni consigli da mettere in pratica davanti agli scaffali dei negozi di fiducia:

1. Leggere sempre le **etichette** e le **avvertenze**: esse sono riportate appositamente per informare il consumatore.

- La marcatura CE è obbligatoria per i giocattoli e significa “conformità alle norme europee” che spesso il produttore attesta attraverso l'autocertificazione.
- Il nome ed indirizzo del produttore o importatore sono obbligatori: è necessario avere a disposizione i relativi dettagli anagrafici per poterlo contattare in caso di problemi.
- Assicurarsi di comprendere tutte le istruzioni: saranno i genitori (o gli adulti) a dover aiutare il bambino a capirle perché si possa usare il giocattolo in modo sicuro.
- Indicazioni relative all'età per cui il giocattolo è ritenuto adatto: in assenza di un'età consigliata si presuppone che il giocattolo sia adatto per bambini di tutte le età (0-14 anni).

### La presenza del simbolo

#### AVVERTENZA



o della relativa avvertenza: “Attenzione. Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi” indica l'esistenza di un rischio per bambini di età inferiore a 3 anni.




2. Per l'acquisto di giocattoli per bambini di **età inferiore a 3 anni** (36 mesi) assicurarsi che il giocattolo **NON** contenga **PICCOLE PARTI**. Queste possono essere pericolose poiché il bambino in questa fase dello sviluppo porta in modo spontaneo e naturale tutto alla bocca.

3. Verificare che i giocattoli non abbiano punte, parti o angoli eccessivamente sporgenti, appuntiti o taglienti.

4. Attenzione alle **corde o stringhe troppo lunghe**: possono causare rischi di strangolamento.

5. **Giocattoli elettrici con parti che si scaldano NON** sono raccomandabili **per bambini di età inferiore a 8 anni** (prima di questa età, i bambini non possiedono un senso del pericolo). I giocattoli elettrici **NON** devono mai essere alimentati direttamente dalla corrente elettrica a 220 V ma devono essere muniti di trasformatore (max 24 V) e riportare sul prodotto l'apposito simbolo



6. **Giocattoli che funzionano a batteria** destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere un vano batteria inaccessibile, realizzato in modo tale da richiedere l'intervento di un adulto per essere aperto (ad esempio un vano chiuso da una vite). Nei giocattoli destinati a bambini di età superiore ai 36 mesi il vano deve essere inaccessibile solo per le batterie a bottone, in tutti gli altri casi può essere facilmente rimovibile e in questo ultimo caso prestate particolare attenzione al possibile surriscaldamento delle pile poiché potrebbero provocare scottature al bambino.

7. **Frecce e archi** usati come giocattoli dai bambini devono avere adeguate protezioni che proteggano da possibili lacerazioni. Monitorate il gioco dei vostri bambini: un uso improprio del giocattolo può essere molto pericoloso.

8. **Palloncini in lattice gonfiabili** sono pericolosi se rotti o sgonfi per bambini di età inferiore a 8 anni.

9. **Giocattoli che emettono rumori e/o suoni**: per prevenire danni all'udito le norme stabiliscono specifici livelli di rumore producibili dai giocattoli che sono considerati sicuri. Se il suono di un giocattolo all'interno del negozio pare troppo elevato, meglio non acquistarlo: i bambini sono molto più sensibili ai suoni rispetto agli adulti.

### Necessità di verificare la presenza obbligatoria del marchio CE

Il marchio CE corretto deve presentarsi in questa forma grafica:



Nel disegno i prolungamento del cerchio formato dalla “C” deve avere una circonferenza tangente al semicerchio della “E”. Appare chiaro che gli esempi seguenti invece sono di marcatura CE non conforme:



Spesso su vari articoli posti in vendita al pubblico (compresi i giocattoli) sono presenti marchi al fine di trarre in inganno l'acquirente sul significato della marcatura “CE”, come ad esempio l'impiego del marchio “China Export ”: - come si vede la grafica è completamente diversa da quella imposta dalla norma per identificare la conformità alle norme di sicurezza. In definitiva è vero che il mancato rispetto del formato grafico (dimensioni, osservanza delle proporzioni, ecc.), non presuppone al 100% che il prodotto sia pericoloso, tuttavia può comunque essere un evidente indizio di rischio, e pertanto costituisce illecito che viene punito con sanzione amministrativa, applicabile non solo al fabbricante e all'importatore, ma anche al commerciante.

### Inoltre è consigliabile controllare che:

- sul prodotto non sia stato apposto altro marchio che possa indurre in errore sul significato o sul simbolo grafico della marcatura;
- sul giocattolo o sull'imballaggio non venga riportata altra marcatura che oscuri la visibilità e la legittimità della marcatura “CE”;
- le istruzioni presenti sul giocattolo, sull'imballaggio o nel foglietto illustrativo siano in lingua italiana.

### PICCOLI ACCORGIMENTI PER MANTENERE LA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI DOPO L'ACQUISTO.

1. eliminare eventuali sacchetti di plastica che confezionano il giocattolo. Essi possono causare soffocamento se utilizzati dal bambino in modo improprio;
2. insegnare al bambino come riordinare i suoi giocattoli una volta finito il gioco: molti incidenti sono causati da cadute accidentali su giocattoli lasciati disordinatamente sul pavimento;
3. spiegare al bambino le istruzioni dei giocattoli messi a sua disposizione;
4. tenere accuratamente separati giocattoli destinati a bambini di età diverse: ad esempio set chimici o giocattoli con piccole parti, quali giochi in scatola, possono essere particolarmente pericolosi se usati da bambini piccoli;
5. evitare di appendere giocattoli con corde, stringhe, fiocchi alla culla o al lettino se non sono appositamente destinati a questo uso;
6. eliminare immediatamente i giocattoli rotti;
7. è buona norma conservare e tenere sempre a portata di mano le istruzioni per l'uso così da poterle consultare ogni volta che sorgano dubbi circa il corretto utilizzo;
8. monitorare il gioco dei bambini e giocare insieme a loro. Ascolto, calma e un'osservazione attenta e partecipata dell'attività ludica sono elementi fondamentali per valorizzare il gioco e lo sviluppo dei bambini.

**Non sai che giocattolo comprare?****Un gioco per ogni età**

Esempi di giocattoli che si possono acquistare in relazione all'età del bambino

0-3 mesi	Giostrine da fissare sulla culla
3-6 mesi	Sonagli, anelli per la dentizione, palle di stoffa o gomma da afferrare, coperta con tanti giochi, palestrine e tappetini gioco
6-9 mesi	Chiavi o anelli di gomma o plastica, bambole di pezza e di gomma lavabili, cubi di stoffa, piccoli peluche
9-12 mesi	Giocattoli musicali, libri in plastica per il bagno, animali su ruote da trascinare, piramidi ad incastro, giocattoli da impilare
12-18 mesi	Puzzle in plastica leggera di 2-4 pezzi facili da incastrare, giochi d'acqua, piccoli veicoli dalle forme semplici, piccoli trenini
18-24 mesi	Paletta e secchiello per la spiaggia, piccoli tricicli, cavallini o altri animali da montare, giochi da spingere o tirare
2-3 anni	Passeggini e carrozzine per bambole, carrello spesa, tunnel e cassette, piccoli scivoli, puzzle 4-12 pezzi, bambole che parlano, set di pentolini e piatti, telefono, registratori di cassa, gru, camion, strumenti musicali semplici (tamburo), grosse matite colorate e carta per disegnare, libri con semplici disegni da colorare, macchinine di plastica
3-4 anni	Tricicli, biciclette, casa delle bambole con arredo, vestiti per le bambole, valigetta del dottore, bolle di sapone, soldatini o modellini da assemblare, cosmetici giocattolo, registratore giocattolo, strumenti musicali con funzionamento più realistico
4-5 anni	Puzzle con parti sempre più numerose (15-20 pezzi), set da costruzione con soggetti e paesaggi articolati, libri da colorare, pistole ad acqua, veicoli telecomandati e veicoli con funzioni elettriche
5-6 anni	Versioni giocattoli di attrezzature sportive (roller, pattini, guantoni da box, pallacanestro), piccoli computer giocattolo, automobili e moto elettriche, teatrino delle marionette, libri da ritagliare con modelli da costruire, serie di personaggi o modellini da collezionare
7-8 anni	Giochi con le carte, corda per saltare, frisbee, biglie, lavagnette, costruzioni, giochi di società, set di strumenti complessi con paste da modellare, bambole in miniatura con abbigliamento alla moda, materiale scientifico (modelli del sistema solare, collezioni di rocce)
9-10 anni	Set sperimentali complessi, giocattoli che sviluppano competenze e conoscenze di tipo scientifico, microscopi, palloncini in lattice, libri, giochi di prestigio, set di costruzioni, meccano, giochi di strategia
10-14 anni	Attrezzature scientifiche e microscopi più sofisticati, sport e giochi competitivi, computer, periferiche e console giocattolo, giochi di società con regole complesse e strategie elaborate



## IL GIOCO CONTINUA FUORICASA: LA SICUREZZA DEL PARCOGIOCHI

Le attrezzature di gioco presenti all'interno di un parco dedicato ai bambini rappresentano stimoli allo sviluppo motorio del bambino che devono essere appropriati alle dimensioni del suo corpo, e supportati da adeguate abilità cognitive per un corretto utilizzo (es. capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni).

Sono definiti **parchi gioco** tutti quegli spazi attrezzati, custoditi o incustoditi, destinati all'attività ludica di bambini e ragazzi fino a 14 anni.

Sono escluse da questa definizione le aree sportive attrezzate anche se presenti all'interno di edifici scolastici (ad esempio campi di basket, tennis, pallavolo, calcetto), i luna park, le fiere, le strutture temporanee e i parchi di tipo avventuroso.

Sono definite **attrezzature per parchi gioco** tutte quelle strutture fisse, per uso individuale o collettivo da parte di bambini, quali ad esempio scivoli, altalene, giostre e dondoli, installate in aree esterne o interne, aperte al pubblico.

Della sicurezza delle attrezzature per parchi gioco sono responsabili:

- i gestori delle aree gioco che si devono occupare, oltre che dell'acquisto e dell'installazione delle attrezzature, anche della corretta e costante manutenzione del parco giochi e delle attrezzature installate;
- i fabbricanti delle attrezzature stesse, che hanno l'obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri in accordo alla Direttiva Europea 2001/95/CE – Sicurezza Generale dei Prodotti. Nel settore parchi gioco esistono specifiche norme tecniche di riferimento:
  - EN 1176 relativa alle attrezzature per aree da gioco;
  - EN 1177 relativa alle caratteristiche di assorbimento di impatto dei rivestimenti di superfici di aree da gioco.

## L'utilizzo di un parco giochi in sicurezza

1. fare utilizzare al bambino attrezzature adatte alla sua età: spesso l'età è riportata sulle attrezzature o le attrezzature dovrebbero essere raggruppate in apposite aree distinte per età di utilizzo;
2. non far salire i bambini su attrezzature con parti mancanti o rotte e segnalare questo aspetto ai responsabili del parco;
3. assicurarsi che il terreno intorno all'attrezzatura sia di materiale morbido quale: corteccia di legno, terriccio, ghiaietta o gomma e materiali da essa derivati, sempre accuratamente mantenuti;
4. controllare che le attrezzature caratterizzate da superfici elevate siano dotate di adeguate sponde di protezione per prevenire le cadute;
5. verificare che ci siano tra un'attrezzatura e un'altra distanze sufficienti perché possa avvenire il movimento di gioco in modo sicuro;
6. controllare che non ci siano punti o angoli taglienti o legni scheggiati su tutta la superficie dell'attrezzatura;
7. prestare attenzione all'eventuale presenza nell'area di pericoli che possano fare inciampare il bambino, coinvolto nel gioco e poco attento a guardare dove cammina: ad esempio rocce, radici di piante, fondamenta delle attrezzature;
8. mentre il bambino gioca, evitare, per quanto possibile, di fargli indossare lunghe sciarpe, maglioni dotati di lunghe corde e accessori che possono facilmente incastrarsi nelle attrezzature del parco giochi;
9. nel caso di attrezzature gonfiabili, accertarsi che un operatore specializzato sia sempre presente durante l'utilizzo da parte del bambino;
10. Supervisionare attentamente l'attività del bambino mentre gioca sulle attrezzature: una premurosa attenzione può garantire che il suo gioco sia sicuro.





## LE FUNZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO A TUTELA DEL CONSUMATORE DELLA FEDE PUBBLICA

Una delle funzioni più delicate della Camera di Commercio è la cosiddetta “Regolazione del mercato”, che comprende una serie di interventi indirizzati ad assicurare affidabilità nei contratti, trasparenza e buona fede nelle transazioni commerciali, contribuendo al rispetto della libera concorrenza, condizione essenziale per lo sviluppo del sistema economico locale.

A garantire la sorveglianza del mercato concorrono specialmente quei servizi che tutelano la “fede pubblica”, con lo scopo primario di proteggere la “parte debole” del mercato: il consumatore. Infatti è proprio il Codice del consumo (d. lgs. 206/2005) il testo normativo che ha ulteriormente consolidato le prerogative degli Enti camerali in tale settore.

I principali settori oggetto della vigilanza sono i seguenti:

- giocattoli;
- dispositivi di protezione individuale di I<sup>a</sup> categ., ad es. occhiali da sole;
- materiale elettrico destinato a essere usato entro determinati limiti di tensione;
- materiale elettrico soggetto alle norme sulla compatibilità elettromagnetica;
- etichettatura dei prodotti tessili;
- trasparenza nel commercio di auto nuove per quanto riguarda i consumi di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>;
- metrologia legale, finalizzata a verificare l'affidabilità degli strumenti metrici utilizzati nelle transazioni commerciali;
- saggio dei metalli preziosi.

La vigilanza viene espletata nei confronti dei commercianti, degli importatori e dei produttori presenti sul territorio provinciale per:

- accertare la presenza dei requisiti formali dei prodotti;
- procedere, se necessario, all'acquisizione della documentazione tecnica relativa ai prodotti (giocattoli, d.p.i., prodotti elettrici) risalendo al produttore o al responsabile dell'immissione dei prodotti medesimi nel mercato comunitario;
- effettuare controlli fisici, prelevando alcuni esemplari dei prodotti a campione per sottoporli ad analisi presso un Organismo certificato, il quale accerterà se trattasi di prodotti conformi o meno;
- informare il Ministero dello Sviluppo Economico per i casi che possano comportare l'eventuale provvedimento di ritiro dal mercato di prodotti non conformi.

La Camera di Commercio, inoltre, nell'ambito delle materie in questione è anche organo sanzionatorio: ciò significa che in caso siano riscontrate violazioni amministrative:

- procede all'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie con ordinanza–ingiunzione e decide sulle opposizioni al sequestro amministrativo;
- provvede ad avviare a riscossione coattiva le sanzioni non pagate e a resistere in giudizio in caso di opposizione ai provvedimenti sanzionatori.

### **Riferimenti del Servizio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Pavia:**

indirizzo: Via Mentana n. 27- PAVIA


sito web: [www.pv.camcom.gov.it](http://www.pv.camcom.gov.it)

telefono: 0382 393211 - 393227 - 393230 - 393245;

fax: 0382 393243

e-mail: [ufficiobrevetti@pv.camcom.it](mailto:ufficiobrevetti@pv.camcom.it)

pec: [pavia@pv.legalmail.camcom.it](mailto:pavia@pv.legalmail.camcom.it)





**Camera di Commercio  
Pavia**



indirizzo: Via Mentana n. 27- PAVIA

sito web: [www.pv.camcom.gov.it](http://www.pv.camcom.gov.it)

telefono: 0382 393211 - 393227 - 393230 - 393245; fax: 0382 393243